



CIG CONTRATTO NORMATIVO --- CIG CONTRATTO ESECUTIVO

.....

**CONTRATTO ESECUTIVO DEL CONTRATTO NORMATIVO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A
MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER LE APPARECCHIATURE
INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE – LOTTO N.....**

tra

Agenzia delle Entrate, con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. e P.I. 06363391001, in persona del, dott., giusta delega prot. n.....del, domiciliato per la carica ove sopra, (la “*Agenzia*”),

e

....., con sede legale in..... alla via.....; numero di iscrizione al Registro delle Imprese: ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di....., n. iscrizione, codice fiscale e P.IVA, in persona di, Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, (il’“*Fornitore*”),

PREMESSO

- che, in data l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con il Fornitore il Contratto normativo (prot.....) per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo a minore impatto ambientale per le apparecchiature informatiche in dotazione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate relativo al lotto n. dell’Appalto Specifico;

- il contratto normativo ha durata di 24 mesi, e l'Agenzia si è riservata di estendere la durata del contratto medesimo per un periodo ulteriore di 12 mesi, nei limiti dell'importo di aggiudicazione, previa valutazione e autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
- che con la sottoscrizione del Contratto normativo di cui alla superiore premessa, il Fornitore si è obbligato, tra l'altro, a stipulare i contratti esecutivi per l'esecuzione della fornitura di che trattasi, fino a concorrenza dell'importo massimale stabilito nel Contratto normativo;
- che il Contratto normativo in oggetto prevede la fornitura di toner (*nota: precisare, a seconda del Lotto: "originali", oppure "rigenerati o ricostruiti"*) nonché di eventuali altri materiali di consumo per stampanti con esclusione della carta, per gli Uffici;
- che nel Contratto normativo sono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto contrattuale instauratosi tra il Fornitore e l'Agenzia;
- che le previsioni del presente Contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni indicate nel Contratto normativo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra il Fornitore e l'Agenzia, come previsto dal Contratto normativo stesso;
- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto esecutivo si rinvia a quanto prescritto nel Contratto normativo e nel Capitolato d'oneri e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e il Fornitore, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:

Art. 1. Disciplina del contratto esecutivo

1. Le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate nel Contratto normativo per il lotto n. ... sottoscritto ile da tutti gli atti da esso richiamati.
2. Le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto esecutivo hanno il significato previsto dall'art. 1 del Contratto normativo.

Art. 2. Oggetto del contratto esecutivo

1. L'Agenzia delle Entrate affida al Fornitore la fornitura di materiali di consumo per stampanti, con esclusione della carta (*nota: precisare, a seconda del Lotto: "originali", oppure "rigenerati o ricostruiti"*) per gli Uffici della Direzione dell'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e negli ordinativi di fornitura che saranno emessi in forza del presente contratto, nel limite del valore massimale di € + iva.

I prodotti oggetto della fornitura unitamente ai relativi prezzi unitari e alle quantità stimate, sono indicati nell'Allegato A.

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo dovranno essere eseguite conformemente alle previsioni del Contratto normativo, del presente atto, del capitolato d'oneri, del capitolato tecnico e dell'offerta presentata dal Fornitore.

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato tecnico;
- Offerta economica del Fornitore;
- Contratto normativo;
- Contratto esecutivo.

Art. 3. Durata

1. Il presente contratto esecutivo ha validità dalla sua sottoscrizione sino al..... (*nota: indicare data non superiore alla scadenza del contratto normativo*).
2. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse

essere esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.

Art. 4. Corrispettivi

1. Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo è stabilito nella misura complessiva di € (euro), oltre IVA.
2. I corrispettivi unitari sono indicati nell'Allegato A.
3. Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato sulla base dei corrispettivi unitari dei prodotti effettivamente consegnati a seguito di ordinativo/i emessi nel corso della vigenza del presente contratto esecutivo, come risultante dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
4. Il corrispettivo contrattuale sopra indicato è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi come disciplinata dal contratto normativo.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione della fornitura.

Art 5. Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni indicate nel Contratto normativo.
2. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli Ordinalivi di Fornitura cui questa si riferisce. La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto:

3. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione, comprensive di IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà

liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,5 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

6. L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.; l'Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.

7. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle Entrate, con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. e P.I. 06363391001. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio (IPA), il numero di CIG....., nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno eventualmente comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:

a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:

- b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
 - c. “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
 - d. “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
 - e. “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.
5. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed identificato con codice IBAN..... Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
6. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.

Art. 6. Recesso

1. L’Agenzia potrà recedere dal presente contratto esecutivo in qualsiasi momento, senza giustificazione alcuna, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia.
3. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
4. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
5. Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui l’Agenzia receda dal Contratto normativo.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al

Contratto normativo.

Art. 7. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia – a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto esecutivo, con conseguente escussione della cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al Contratto normativo.

2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto esecutivo sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'Agenzia risolva nei confronti del fornitore il Contratto normativo.

3. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore questi è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 conformemente a quanto statuito dall'art. 108 comma 8.

Art. 8. Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Il Fornitore, conformemente alle previsioni indicate nel contratto normativo e a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in Subappalto, in misura pari al _____ dell'importo massimo complessivo del presente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali:

- a.;
- b.

1. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è disciplinato espressamente dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Committente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte del Fornitore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

**Art. 9. Responsabile del Contratto esecutivo del Fornitore e Direttore
dell'esecuzione dell'Agenzia**

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto esecutivo il sig., il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del contratto esecutivo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il Responsabile dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata, e-mail e fax. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Cellulare.....;
Telefono;
E-mail;
Indirizzo PEC
3. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Art. 10. Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trovano espressamente applicazione quanto previsto nel Contratto normativo.

Allegati:

A) elenco prodotti, prezzi unitari e quantità stimate

B) elenco sedi di consegna

....., data del protocollo

Il Fornitore

Firmato digitalmente

L'Agenzia

Firmato digitalmente